

REGOLAMENTO GENERALE

PER LE

VETTURE PUBBLICHE O DI PIAZZA



IN ESECUZIONE AL DECRETO

EMANATO

DAL GOVERNO DELLA TOSCANA

in data del 30 Luglio 1859.



PISTOIA
SOCIETÀ TIPOGRAFICA PISTOIESE
Carducci, Bongiovanni e C.

1866.

REGOLAMENTO GENERALE

PER LE

VETTURE PUBBLICHE O DI PIAZZA

Art. 1. Il servizio delle vetture pubbliche, o di piazza, nelle città e loro circondario, a un raggio di due miglia fuori d' ogni porta delle città stesse e per qualunque direzione, è posto sotto la sorveglianza della Polizia Municipale.

Dovrà essere approssimativamente determinato il raggio suddetto con qualche indicazione di luogo, come di parrocchia, di villa, di fabbrica qualunque, con vocabolo proprio.

Art. 2. Nessuno potrà stabilire un tal servizio senza averne prima fatta l'opportuna dichiarazione e dimanda all' Uffizio di Polizia Municipale, e riportato il relativo permesso, il quale s' intenderà rilasciato subordinatamente all' obbligo nel concessionario di assoggettarsi all' osservanza dell' attuale Regolamento.

Questo permesso sarà rilasciato gratis, salvo il rimborso della relativa spesa di stampa.

Art. 3. I permessi dovranno contenere il nome, cognome e domicilio del concessionario proprietario delle carrozze o vetture di piazza, il nome e cognome del conduttore o cocchiere approvato a forma del disposto in questo Regolamento; il numero della carrozza; la sua qualità, se ad uno o più cavalli; e la stazione che viene assegnata alla vettura.

Art. 4. Questi permessi, ai quali sarà unito il presente Regolamento in libretto a stampa, dovranno avere oltre la firma del Gonfaloniere, il visto del Delegato di Governo nel cui circondario è compresa la stazione assegnata alle vetture pubbliche, nè potranno essere trasferiti ad altri senza la debita autorizzazione.

Neppure il cambiamento del conduttore o cocchiere potrà farsi senza approvazione dell' Uffizio della Polizia Municipale, che ne prenderà nota nel permesso di che all' articolo 2.

Art. 5. Si concederanno i permessi per un tempo non maggiore di un anno; sulla domanda dei concessionari potranno essere confermati, quando non vi si appongano giustificati reclami e previa constatazione inoltre dei requisiti voluti da questo Regolamento, in quella parte che riguarda la sicurezza e la decenza del servizio pubblico.

Questa verificazione dovrà farsi per sistema ogni quattro mesi, e più spesso occorrendo, per mezzo della Guardia Municipale che ne renderà conto all' Uffizio di Polizia da cui dipende.

Art. 6. I permessi cesseranno di aver vigore e dovranno depositarsi all' Uffizio di Polizia Municipale:

(*a*) alla loro scadenza quando non siano riconfermati;

(*b*) per la mancanza del proprietario della vettura, e del suo conduttore o cocchiere;

(*c*) per ritiro che ne sia prescritto in ordine al disposto dal presente Regolamento;

(*d*) dopo un'assenza della vettura per otto giorni consecutivi dal posto assegnatole, purchè non derivi da legittime cause, le quali dovranno essere denunziate e giustificate al Municipio.

Art. 7. Di questi permessi come delle cessioni e dei cambiamenti qualunque che venissero debitamente autorizzati, dovrà esser dato avviso all'Autorità di Governo dall'Uffizio di Polizia Municipale.

Art. 8. Il rilascio del permesso autorizza il concessionario a tener la carrozza con i cavalli attaccati nella località che sia stata a lui tassativamente assegnata.

Art. 9. L'Autorità Municipale potrà variare a suo beneplacito i luoghi di stazione per le carrozze e vetture di piazza, come potrà accrescerne il numero.

Ogni stazione avrà un numero di quadrati capaci ciascuno a contenere il legno o la vettura, e saranno tracciati sul terreno in quel modo che più sarà reputato conveniente.

Ogni vettura prendendo il posto nella stazione che respettivamente gli è assegnato, dovrà collocarsi nel quadrato delineato sul suolo.

I quadrati di ogni stazione cederanno al primo occupante.

Art. 10. La stessa Autorità Municipale potrà far

rimanere a disposizione del pubblico in quelle stazioni dove lo giudicasse opportuno, una vettura per il corso della intiera notte.

Questo servizio potrà farlo eseguire a turno dai proprietari autorizzati a tenere la carrozza in dette stazioni.

Art. 11. L'Autorità Municipale provvederà che sulle principali stazioni debba trovarsi ogni mattina un certo numero di vetture pubbliche, in ora utile per la prima partenza delle strade ferrate.

Art. 12. I luoghi di stazione per le carrozze e vetture pubbliche o di piazza, saranno mantenuti netti da ogni immondezza a cura del proprietario o del conduttore delle medesime, dai quali dovrà pur essere dato comodo agl'incaricati della pubblica nettezza della città di adempire alle loro incombenze.

Art. 13. Nella circostanza di transito di processioni, ed in occasione di pubblici spettacoli, come di riparazioni di lastrici e di occupazione di suolo per pubblico servizio, nei luoghi destinati alle vetture di piazza, esse dovranno lasciar libera la stazione per repartirsi provvisoriamente nelle altre più prossime, secondo gli ordini del Gonfaloniere.

Art. 14. Le carrozze e vetture destinate al servizio di piazza, dovranno esser decenti, solidamente costruite, illuminate in tempo di notte e controsegnate ciascuna da un numero d'ordine, dopo che siane stata constatata la decenza e la solidità dall' Uffizio di Polizia Municipale, a spese del proprietario e per mezzo di persona dell'arte da designarsi volta per volta dall' Uffizio stesso.

Il numero dovrà essere costantemente visibile all' esterno e nell' interno della carrozza o vettura.

Art. 15. Nell' interno delle carrozze o vetture di piazza dovrà tenersi costantemente affissa in luogo apparente, con un estratto del Regolamento presente, la Tariffa di che all' articolo successivo; la quale dovrà essere in lingua italiana e francese.

Art. 16. Il servizio delle carrozze e vetture di piazza nelle città e loro circondari, come è detto all' art. 1 del Regolamento presente, dovrà essere pagato a regola dei prezzi fissati dalla Tariffa stabilita dall' Autorità Municipale, coll' approvazione della superiore Autorità Politica locale. Questa Tariffa avrà la durata per un tempo sempre determinato da non oltrepassare però i tre anni.

Art. 17. Nessuna vettura pubblica, autorizzata cioè ad occupare il suolo pubblico a forma del Regolamento attuale, potrà andare esente dalla Tariffa di che nell' articolo precedente, dovendo sottostare alle disposizioni tutte del Regolamento stesso.

Art. 18. Il servizio delle carrozze o vetture di piazza sarà fatto *per corsa o per ora.*

Quello per corsa incomincia dal momento in cui la persona che lo richiede sale in vettura, fino a quello in cui arriva alla sua destinazione, senza fermate intermedie, eccetto il caso previsto all' art. 25, purchè però la destinazione non oltrepassi le due miglia al di fuori della città.

Pel servizio che si fa ad ore, trascorsa la prima si computa ad ore e mezze ore. La mezza ora cominciata si calcola per intiera.

Il servizio notturno comincierà ad un'ora di notte in tutte le stagioni e terminerà alle sei della mattina.

Art. 19. La Tariffa dovrà essere regolata secondo che il servizio sia fatto o per ora o per corsa, in città o fuori di città, entro il raggio delle due miglia o di giorno o di notte, senza distinzione di località, di giorni festivi o feriali, di tempo sereno o piovoso, di stagione con più o meno concorso di forestieri.

Art. 20. L'ora intermedia del servizio cominciato di giorno e finito di notte, si deve regolare con la Tariffa diurna; per le ore successive con la Tariffa notturna.

All'opposto, l'ora intermedia del servizio cominciato di notte e finito di giorno, si deve regolare con la Tariffa notturna, e per le ore successive con la Tariffa diurna.

Art. 21. I cocchieri richiesti di trasferirsi dal luogo di loro stazione al domicilio del richiedente in città, avranno diritto per questa sola traslocazione ad un'indennità corrispondente al prezzo di un quarto di corsa, oltre a quello resultante dalla Tariffa per il servizio che presteranno.

Se verranno tosto rimandati senza servirsene, riceveranno a titolo d'indennità il prezzo di mezza corsa; non sarà però dovuta alcuna indennità quando il servizio da computarsi dal momento in cui il cocchiere avrà dato avviso di essere giunto al domicilio del richiedente, duri oltre un'ora, poichè in questo caso si intenderà impegnato a ore e non più per una corsa.

Art. 22. La durata del servizio, eccettuato il caso contemplato all'articolo precedente, si computerà sempre dal tempo in cui il richiedente ordina la vettura a quello in cui ne discende, sia sul luogo di stazione, sia altrove.

Art. 23. Fissata la vettura ad ore sarà sempre dovuto il prezzo intiero della prima ora, quando anche la vettura venga licenziata prima dello spirare dell'ora.

Art. 24. Se una vettura fissata per corsa venisse dal richiedente fatta deviare per direzione diversa da quella determinata, dovrà esser pagato il prezzo a Tariffa di ora. Non accadrà lo stesso se per qualunque motivo, ma senza deviazione, abbia fatto momentaneamente soffermare nella corsa la vettura medesima.

Art. 25. A meno che ne ricevano avviso contrario dalla persona richiedente, non potranno i cocchieri deviare dal cammino più breve per recarsi alla destinazione richiesta.

Art. 26. I cocchieri sono autorizzati a farsi pagare anticipatamente quando trasportano persone ai teatri, balli, concerti, ed altri luoghi di riunione o di pubblico divertimento.

Art. 27. Allorchè le carrozze aspetteranno il ritorno dalle case, botteghe ec. delle persone che avranno portàto, come in qualunque altro caso, dovranno collocarsi in modo da non impedire, trattenere e turbare il passaggio di altre carrozze e dei pedoni.

Art. 28. Nell'interno della città le corse si faranno al trotto.

Nel ritorno che le carrozze di piazza a vuoto fanno alla respettiva stazione, non è permesso nè di fermarsi, nè di circolare per la città, nè di andare al passo.

Art. 29. Al termine di ogni corsa i cocchieri visiteranno diligentemente l'interno della vettura, e trovandovi qualche oggetto dimenticato, quando non ne

possano fare l' immediata restituzione al proprietario, lo consegneranno tosto all' Uffizio di Polizia Municipale che lo riceverà prendendone registro con indicazione del nome e cognome del depositante, e del numero della sua vettura.

Art. 30. I cocchieri per essere ammessi al servizio delle vetture di piazza, dovranno avere l' età di anni 18 compiti: e dovranno aver prodotto, oltre i certificati di moralità, quello di capacità rilasciato da persona di probità e abilità notoria.

Art. 31. Ogni cocchiere dovrà essere munito di libretto, in cui sarà indicato oltre il suo nome e cognome, il nome e cognome pure del proprietario della vettura, il numero di essa, il luogo di stazione, e la data del relativo permesso, con tutte le altre indicazioni, che si reputeranno utili e necessarie dall' Autorità Municipale dalla quale dovrà essere vidimato.

Art. 32. Dovranno i cocchieri consegnare alle persone che li richiedono del loro servizio, e prima che questo incominci, una carta indicante il numero della vettura, e il nome e cognome del suo proprietario: come dovranno interrogare i richiedenti se intendono di prendere il legno a ora o a corsa.

Art. 33. I cocchieri non potranno rifiutarsi quando siano richiesti, sia che la domanda venga fatta sulla stazione, sia che venga fatta mentre il cocchiere è per la strada.

Art. 34. È proibito ai cocchieri di sedere a cassetta con abiti indecenti o mal proprii: di fermarsi nel tempo che servono colla loro carrozza i ricorrenti:

di fumare mentre sono in servizio nell'interno della città, ed anco in occasione di corse fuori di città, a meno che ne ottengano, in quest' ultimo caso, il permesso dalle persone servite; e di tenere biade, fieno ed altri strami in luogo visibile delle loro carrozze.

Art. 35. Neppure potranno tenere mangiatoie, attrezzi ed altro nei luoghi di stazione, che dovranno essere mantenuti perfettamente puliti a forma dell'art. 11.

Però non sarà impedito di far mangiare e bere nella stazione i cavalli, somministrando il foraggio per mezzo di un sacchetto al collo del cavallo, e l'acqua con bigoncioli a mano.

È vietato bensì gettare l'avanzo di quest'acqua nella strada, dovendo essere versata nel rigagnolo.

Art. 36. Se presso le stazioni assegnate alle carrozze e vetture di piazza, si trovano pubblici monumenti, è vietato ai cocchieri di accostarvi le carrozze, non che di depositare sui monumenti e loro appartenenze, comprese le ringhiere da cui fossero circondati, i foraggi, finimenti, e qualsiasi altro oggetto.

Art. 37. Non è lecito ai cocchieri di ammettere altra persona nella carrozza, neppure a cassetta, senza il consenso di chi se ne serve, nè di rifiutare l'accesso a quel numero di persone, che sia ragguagliato al numero dei posti di cui la vettura è capace.

Art. 38. È proibito ai cocchieri di domandare a chi li richiede del loro servizio, per titolo di mancia, di rimborso, o per qualunque altra cagione, una somma maggiore di quella stabilita nella Tariffa affissa nella vettura, perchè essi debbono ricevere la loro mercede

dal proprietario della vettura stessa; salvi però i loro diritti contro le persone che per propria colpa avessero cagionato guasti evidenti alla vettura.

Art. 39. Egualmente alli stallieri, o ad altro qualunque individuo che presti un servizio al proprietario della vettura, e che però dev' essere pagata da lui; è proibito di chiedere ai ricorrenti mancia, o buona mano, col pretesto in specie di aprire lo sportello della vettura.

Art. 40. È proibito in qualunque tempo e per qualunque causa, ad ogni concessionario e cocchiere voglia fare il servizio di piazza, di usare cavalli viziosi, di valersi di carrozze non numerate e di finimenti in cattivo stato, a giudizio dell' Ispettore di Polizia Municipale.

Art. 41. È proibito ai cocchieri di far galoppare i cavalli, come di lasciarli in abbandono in qualunque tempo e luogo; ed in generale sono essi tenuti ad uniformarsi a tutte le leggi e regolamenti, ordini e consuetudini cui van soggetti i proprietari e cocchieri di ogni ogni altra vettura pubblica o particolare.

Art. 42. È pur proibito ai medesimi cocchieri come a qualunque altro loro dipendente di chiamare gli avventori con grida o con cenni, come di andarne in cerca con le respettive carrozze per le vie della città.

Art. 43. In qualunque caso di sinistro i cocchieri dovranno riferirne immediatamente all' uffizio della Delegazione Governativa.

Art. 44. Il proprietario che variasse domicilio dovrà dentro le 24 ore renderne inteso l'Uffizio Municipale, ove dovrà essere tenuto al corrente ed ostensibile il registro dei permessi rilasciati per le vetture di piazza.

Art. 45. Nel caso di ricorsi contro i cocchieri delle carrozze di piazza, sarà necessario che sia indicato il numero della carrozza e il giorno e il luogo e l'ora in cui sarà accaduto l'inconveniente contro il quale si reclama.

Art. 46. Quando resulti che i proprietari delle carrozze di piazza ed i cocchieri prestino l'opera loro a favorire il contrabbando, sarà loro ritirato immediatamente il permesso, senza pregiudizio della relativa procedura per il contrabbando.

Art. 47. I contravventori a ciascuna disposizione contenuta nel presente Regolamento incorreranno in una multa da 2 a 20 lire, salve le indennità che possono essere dovute ai terzi; ed inoltre incorreranno nella perdita del prezzo della corsa, nel caso che la trasgressione investa direttamente la Tariffa di che all'articolo 16.

Art. 48. Il proprietario delle carrozze e vetture di piazza sarà responsabile del fatto dei cocchieri che tiene al suo servizio. Quindi per il pagamento delle multe d'indennità suddetta sono tenuti solidalmente i proprietari ed i cocchieri delle carrozze e vetture di piazza.

S'intendono obbligati per garanzia del pagamento suddetto le carrozze e cavalli dei proprietari e cocchieri caduti in trasgressione, e perciò dovranno in questo caso esser fatti trasportare al pubblico stabulario, per ivi rimanere a tutte spese del contravventore fino alla relativa sodisfazione.

Art. 49. La cognizione delle trasgressioni alle disposizioni tutte del presente Regolamento, spetta ai De-

legati di Governo che decideranno subito, sommariamente, e senz' ordine di competenze nelle città dove siane più d' uno, rimanendo tutti indistintamente autorizzati a conoscerne, dovendosi per ordinario adire sempre il Delegato più vicino.

Art. 50. Le multe cederanno a favore della Comunità.

La esazione relativa spetta al Camarlingo del Comune.

Art. 51. Intervenuta la condanna del trasgressore può l'Autorità Municipale sospendere fino ad un mese il permesso; in caso di recidiva il ritiro del permesso è precettivo.

Tanto nel caso di sospensione quanto in quello di revoca, deve il permesso essere depositato nell' Uffizio Comunale che ne darà pronto avviso all' Autorità di Governo.

Art. 52. In caso di sospensione, la vettura investita da questa misura non potrà occupare, finchè duri la sospensione medesima, alcuno dei posti destinati alle vetture di piazza, nè anco per mezzo di altro cocchiere.

Art. 53. I permessi attualmente ritenuti dai proprietari di carrozze e vetture di piazza dovranno essere a loro cura cambiati con altri, da rilasciarsi in nuova forma dall' Uffizio di Polizia Municipale.

Eccettuato il caso che l'Uffizio stesso creda doverne diminuire il numero in qualche stazione, i detti proprietari continueranno ad occupare i posti fino a qui goduti, ritenuto il concorso dei requisiti voluti dal Regolamento presente.

Art. 54. La osservanza delle discipline contenute nel presente Regolamento, è affidata ai Carabinieri e alla Guardia Municipale, la quale più specialmente vigilerà sul buon servizio delle vetture di piazza, ricevendo le lagnanze contro i conduttori, e adoperandosi al loro reperimento.

Art. 55. Sono applicabili anche alle vetture di piazza, sotto la speciale denominazione di Omnibus, tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento, in quanto non vi venga derogato dalle seguenti disposizioni speciali.

Art. 56. L'Uffizio di Polizia Municipale farà verificare se gli Omnibus possono contenere il numero delle persone che il proprietario o conduttore ha in animo di farvi entrare.

Art. 57. Il servizio degli Omnibus non è obbligatorio nè giornaliero, a meno che dai proprietari non ne venga assunto l'impegno col pubblico per mezzo di avviso, e dietro speciale permesso dell'Uffizio di Polizia Municipale, da rilasciarsi gratuitamente alle condizioni che saranno reputate opportune.

Ogni altro servizio straordinario dovrà essere preventivamente e nello stesso modo autorizzato.

Art. 58. Gli Omnibus hanno sempre una data destinazione che verrà indicata ai concorrenti per mezzo di un cartello, nel quale sarà pure notato il numero delle persone che il legno può contenere.

Percorreranno sempre quelle strade additate dal cartello respettivo, che dovrà essere scritto in caratteri molto visibili.

Art. 59. Durante il loro cammino potranno raccogliere i concorrenti, arrestandosi quando da questi ne vengono richiesti.

Art. 60. Saranno segnati con numero progressivo, ma diverso da quello delle altre vetture di piazza.

Art. 61. Quando non abbiano indicata l'ora della partenza dalla stazione, dovranno partire quando il numero dei concorrenti sia giunto alla metà di quelli che può contenere l'Omnibus; quando l'ora sia indicata, dovranno partire ancorchè siano vuoti.

Art. 62. Con l'attivazione del presente Regolamento s'intendono abrogate le disposizioni, che in materia di carrozze e vetture pubbliche o di piazza, sono state finora in vigore, ad eccezione di quelle particolari referibili ad alcuna località, in quanto però non siano contrarie a questo medesimo Regolamento.

Art. 63. Il presente Regolamento dovrà avere effetto in tutte le città dello Stato ove sono già vetture o carrozze di piazza, incominciando dal dì 10 Settembre prossimo futuro.

Li 30 Luglio 1859.

Il Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

